

(N. 2650)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 28 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2914)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(SPATARO)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 NOVEMBRE 1952

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi una popolazione superiore ai 1.000 abitanti ed in quelle che, avendo una popolazione compresa tra i 1.000 ed i 500 abitanti, siano distanti più di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico.

L'Azienda medesima potrà, inoltre, provvedere ai collegamenti telefonici nelle rimanenti

frazioni, quando queste risultino avere una notevole importanza economica, ed i Comuni interessati concorrano in ragione della metà della spesa.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è altresì autorizzata a concorrere, per la metà della spesa, in luogo delle Amministrazioni comunali, con le concessionarie di zona, nella esecuzione di impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi dei Comuni di nuova istituzione e non collegati ai sensi della legge 28 luglio 1950, n. 690.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo avranno vigore a partire dall'esercizio 1952-53 e sino all'esercizio 1955-56.

Art. 2.

L'obbligo imposto ai Comuni, ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, di provvedere a mantenere un locale convenientemente arredato per la istituzione di servizi telegrafici, sussiste incondizionatamente anche per gli impianti di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sarà determinata la somma da stanziarsi annualmente negli esercizi dal 1953-54 al 1955-56 alle spese per gli impianti ed i contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Per l'esercizio 1952-53 agli stessi scopi viene destinata la somma di un miliardo. All'onere relativo si farà fronte con la corrispondente somma che si renderà disponibile sul fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 4.

Gli impianti di cui al precedente articolo saranno ceduti, man mano che saranno costruiti, alle Società concessionarie telefoniche competenti per zona, le quali sono tenute ad aprirli

prontamente al pubblico servizio ed a provvedere, a completo loro carico, all'esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di essi.

Alla fine delle attuali concessioni per i casi previsti dagli articoli 173-175 del Codice postale e delle telecomunicazioni, nelle cui zone si trovano le località che abbiano beneficiato delle provvidenze stabilite dalla presente legge, all'atto della liquidazione, saranno computate le spese sostenute dallo Stato e dai Comuni.

Art. 5.

Sino a tutto l'esercizio 1955-56, la quota di concorso nella spesa relativa agli impianti di uffici telegrafici e fonotelegrafici, attualmente posta a carico dei Comuni richiedenti nella misura del 70 per cento, ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, è ridotto al 30 per cento.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.